



ERG Nuove Centrali S.p.A.
Priolo Gargallo (SR)
Rel. T50097/7025

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ERG Nuove Centrali Impianti Sud

**ALLEGATO A20 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
GRUPPO XVII

2 - NOV. 1994

Prot. n° 12922 del _____

OGGETTO: Notifica D.A. N. 915/17 del 25/10/1994.
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 della Ditta
ISAB S.p.A. - Stabilimento di Priolo.

Allegati:

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta ISAB S.p.A.
Corso Gelone n° 103
SIRACUSA

Alla Commissione Provinciale
Tutela ed Ambiente c/o
L'Ufficio del Medico Prov. le di
SIRACUSA

Alla Provincia Regionale di
SIRACUSA

Al Comune di
PRIOLO GARGALLO

Al Laboratorio D'Igiene e Profilassi
SIRACUSA

Alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2 bis
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. del 24/05/1988 n. 203, si notifica agli Enti e alla Ditta
in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il
Decreto Assessoriale dell'Assessore al Territorio ed Ambiente
n° 915/17 del 25/10/1994, con il quale si è concessa
l'autorizzazione alla Ditta ISAB S.p.A. - Stabilimento di Priolo,
ai sensi dell'art. 12 del succitato D.P.R. 203/88.

Alla Ditta in indirizzo si tramette n. 1 copia del Decreto in
oggetto.

Alla Gazzetta Ufficiale della Regione si trasmettono n.1
copia autentica del D.A. n. 915/17 del 25/10/1994 e n.3 copie in
estratto affinché provveda alla pubblicazione sulla Gazzetta.



Il Dirigente Coordinatore
(Dott. Antonino Cuspidi)

Antonino Cuspidi

D. A. n. 915/11



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
 Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
 Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
 Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
 Vista la Legge n.615 del 13/07/1966;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.322 del 15/04/1971;
 Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
 Visto la Legge n.288 del 4/08/1989;
 Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
 Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
 Visto il proprio Decreto n.1229/91 del 7/8/91 col quale si autorizzava, nell'ambito dell'adeguamento delle emissioni dello stabilimento, la realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto denominato Gofiner e si fissavano al contempo nuovi limiti di emissione per i camini denominati A e B, da rispettarsi sin dalla data di attivazione di tale adeguamento tecnologico;
- Vista l'istanza del 18/7/89 con la quale la ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa;
- Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dai seguenti elaborati:
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 3/2/94, trasmesso con nota n.974/72 dell'11/2/94, insieme alla documentazione appresso elencata;
- 1) Relazione tecnica sul ciclo di produzione;
 - 2) Planimetria generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 3) Schema di lavorazione;
 - 4) nota integrativa del 25/7/90 con allegata relazione tecnica contenente i progetti di adeguamento per le emissioni convogliate e diffuse;
 - 5) nota integrativa del 26/3/91 con la quale sono stati individuati gli interventi di massima attraverso cui conseguire l'adeguamento delle emissioni;
 - 6) nota integrativa dell'8/8/91 - Integrazione documentazione Piani di adeguamento;
 - 7) nota integrativa del 18/12/91 con allegata relazione tecnica

- ca "Studio per la riduzione emissione NOx";
- 8) nota integrativa del 10/2/92 - Impianto di adeguamento emissioni ex D.P.R. 203/88;
 - 9) nota integrativa del 17/3/92 con allegati:
 - 9.1) Stralcio della mappa I.G.M. 1:25000 nella quale è evidenziato lo stabilimento;
 - 9.2) Planimetria Generale della raffineria - scala 1:4000;
 - 9.3) Elenco unità produttive;
 - 9.4) Documentazione per ogni unità produttiva;
 - 9.5) Quadro riassuntivo delle emissioni;
 - 9.6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi;
 - 9.7) Scheda relativa a ciascun impianto termico;
 - 10) nota integrativa del 3/7/92 e relativi allegati;
 - 11) nota integrativa del 10/2/93 con allegati n.4 certificati di analisi fumi inceneritore;
 - 12) nota integrativa del 10/12/93 - Adeguamento tecnologico Gofiner;
 - 13) nota integrativa del 17/9/93;

Vista la comunicazione del 10/12/93 con cui la ISAB informava dell'avvenuto inserimento dell'adeguamento tecnologico dell'impianto Gofiner nel ciclo della raffineria e che pertanto, a decorrere da tale data le emissioni dai camini denominati A e B della raffineria devono rispettare i limiti fissati dal richiamato decreto n.1229/91 del 7/8/91;

Preso atto che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa non ha fissato limiti di emissione per l'impianto di incenerimento in quanto tale impianto non dà luogo a propria emissione in atmosfera, essendo i fumi dello stesso convogliati al camino denominato A, per il quale la Commissione ha fissato limiti;

Ritenuto che il collettamento ad un camino centralizzato dei fumi dell'impianto di incenerimento non escluda per lo stesso l'obbligo di rispettare i limiti stabiliti in linea generale dal paragrafo 5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 e richiamati, per le raffinerie di oli minerali, dal punto 10 del capo B, paragrafo B, dell'allegato 3 allo stesso Decreto Ministeriale, e che pertanto non può essere condiviso il suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa nella parte in cui la stessa non ritiene di fissare limiti di emissione per il suddetto inceneritore;

Considerato tuttavia di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla Raffineria di petrolio ISAB, sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, integrando il parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa con i limiti di emissione dell'impianto di incenerimento, come stabiliti dal par.5 dell'allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;

DECRETA

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n°203 è concessa alla ditta ISAB S.P.A., con sede legale nel Comune di Siracusa, Corso Gelone n.103, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni per gli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività della propria Raffineria di petrolio sita in territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa.

Art.2 - Sono così fissati i limiti alle emissioni:

A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):

- ossidi di zolfo	1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto	500 mg/Nmc
- polveri	80 mg/Nmc
- monossido di carbonio	108 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili	162 mg/Nmc
- idrogeno solforato	5 mg/Nmc
- ammoniacca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico	30 mg/Nmc

B) Per ciascuno dei punti di emissione denominati cammino A e cammino B, che convogliano le emissioni della raffineria:

1) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono:

- sostanze appartenenti alla classe I	0,3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe II	3 mg/Nmc
- sostanze appartenenti alla classe III	10 mg/Nmc

2) I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono quelli ivi riportati.

3) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

- cloro	5 mg/Nmc
- bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico	5 mg/Nmc
- fluoro e suoi composti indicati come acido fluoridrico	5 mg/Nmc

C) per l'impianto di incenerimento:

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%; si applicano il 2°

è il 5° comma dell'art.3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

- polveri 100 mg/Nmc.
- ossidi di zolfo 300 mg/Nmc.
- sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere; i valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.
- acido cloridrico 100 mg/Nmc.
- acido fluoridrico 4 mg/Nmc.
- policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani 0,004 mg/Nmc.
- sostanze organiche (come carbonio organico totale) 20 mg/Nmc. Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1 al decreto del ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.
- monossido di carbonio 100 mg/Nmc.

Inoltre, per le emissioni di cui ai superiori par.A) e B):

- I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono a fumi anidri e con tenore di ossigeno del 3%.

- Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento, i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_r}{21 - O_m} * E_m$$

con:

E_m = emissione misurata

O_m = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata

O_r = percentuale di ossigeno di riferimento

- I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.
- La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ossido di carbonio ed ossigeno dovrà essere effettuata in continuo a partire dal 31.12.94 con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo B, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette sostanze sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I sistemi di misurazione devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo.

Art. 3 - La presente autorizzazione è provvisoria, nelle more dell'adeguamento degli impianti che, in ogni caso, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Le emissioni delle polveri e delle sostanze di cui all'art.2, lettera B, punto 1, del presente decreto devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1995. L'autorizzazione si intenderà definitiva solamente dopo la comunicazione da parte della ditta di avere realizzato in ogni sua parte quanto prescritto dal precedente art.2 e dopo l'accertamento, da parte del Servizio di rilevamento preposto, dell'osservanza di tutto quanto sopra.

Fino alla data dell'avvenuto adeguamento dovranno essere adottate, da parte della ditta, tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni e dovranno essere rispettati i limiti fissati col D.A. territorio e ambiente n.1229/91 del 7/8/91.

Limitatamente alle emissioni diffuse e a quelle provenienti dai serbatoi di stoccaggio, stante che la Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, nel parere in premessa citato, non ha evidenziato alcuna necessità di adeguamento, l'autorizzazione al proseguimento delle emissioni deve intendersi come definitiva sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.4 - Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che dovranno essere resi accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICHIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li

25 OTT. 1994



L'ASSESSORE

D. A. n. 2016

Mod. 15 a s.c. - R. G.



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la legge regionale 20.03.1950 n. 30 relativa alla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- VISTO il D.P.R. 24.05.1988 n. 203 relativo all'attuazione delle direttive CEE nn. 90/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della L. 16.04.1987 n. 163;
- VISTO il parere legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana che esprime, con nota n. 6702/11.90.11 del 06.06.1990, l'avviso secondo cui la competenza a concedere le autorizzazioni per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici negli impianti industriali (raffineria di oli minerali, centrali termoelettriche, ecc.) della regione Siciliana, di cui all'art. 17 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203, rientri nella competenza dell'Assessorato Regionale Industria che implica anche in Sicilia l'acquisizione del parere degli Assessorati Ambiente e Territorio e della Sanità;
- CONSIDERATO che con circolare 17292, a firma congiunta degli Assessori per l'Industria e per l'Ambiente e Territorio, in data 13.07.1991, pubblicate sulla S.U.R.S. n. 43 del 07.09.1991, indirizzata a tutti gli Enti interessati, sono state regolamentate le procedure in questione ai fini di ottenere l'autorizzazione per le emissioni di agenti inquinanti atmosferici nei nuovi impianti industriali;
- VISTO il D.A. n. 537 del 21.05.1971 con il quale alla ISAB S.p.A. è stato concesso di impiantare e gestire in Priolo (SR) un impianto di raffineria di oli minerali;
- CONSIDERATO che la citata concessione è stata prorogata con D.A. n. 43 del 06.02.1976 e n. 2084 del 23.11.1992 fino al 21.05.2011;
- VISTO il D.A. n. 474 del 19.05.1993 integrato con D.A. n. 27 del 20.01.1994 con il quale è stata autorizzata la modifica delle emissioni ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203;
- VISTO il parere favorevole espresso da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente, con nota n. 118 del 20.05.1994;


- 2 -

- VISTO il D.A. n. 60/9 del 09.02.1995 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente con il quale viene concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 181/1981, il nulla-osta per la realizzazione nell'ambito della raffineria di Priolo di un sistema di gassificazione di residui pesanti e di cogenerazione;
- VISTO il D.A. n. 193 del 15.02.1995 con il quale la Società ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa C.so gelone n. 103 è stata autorizzata a realizzare ed esercire un sistema di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrato da un sistema di cogenerazione;
- VISTA l'istanza del 04.05.1995 presentata dalla ISAB S.p.A. con la quale si chiede la modifica del D.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994, modifica che prevede un solo punto di emissione che riunisce i punti 2, 3 e 4 così come definiti nei decreti citati, che all'unico punto di emissione vengano attribuiti i nuovi valori di emissione per ogni singolo inquinante in conformità a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi presso questo Assessorato il giorno 12.10.1995 con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica;
- RITENUTO di dover provvedere in merito

D E C R E T A

Art.1)- Ai sensi del D.P.R. 24.05.1988 n. 203 la ISAB S.p.A. con sede legale in Siracusa Corso Gelone n. 103, C.F. n. 00051570893, iscritta nel Registro del Tribunale di Siracusa al n. 1771, titolare della concessione per l'esercizio in Priolo di una raffineria di oli minerali è autorizzata ad apportare all'impianto di gassificazione di residui pesanti derivanti dalla lavorazione di raffineria integrata da un sistema di cogenerazione, autorizzato con decreto citato in premessa, la seguente modifica: convogliare gli effluenti dei punti di emissione 2,3 e 4 così come definiti nel d.A. n. 476 del 18.05.1993 integrato dal D.A. n. 29 del 20.01.1994 in un unico camino così come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza.

D.R.S. n. 399



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Industria

Dipartimento Regionale dell'Industria

Il Dirigente Responsabile del Servizio II - Risorse Minerarie ed Energetiche

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTO** il D.P.R. 24.05.1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e d'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.04.1987, n. 183;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998;
- VISTA** la circolare n. 17298 del 13.07.1991, con la quale sono state definite, da parte di questo Assessorato Regionale Industria e dell'Assessorato Regionale Territorio ed ambiente, le rispettive competenze in ordine all'applicazione in Sicilia dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88 sulla materia indicata;
- VISTA** la circolare n. 340 del 22.05.1993 dell'Assessorato Regionale Industria, con la quale è stato ribadito che la competenza relativa al rilascio di autorizzazioni ex art. 17 D.P.R. 203/88 è devoluta all'Assessorato Regionale Industria, qualora trattasi di nuovi impianti o di modifiche sostanziali dell'impianto che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti ed ai trasferimenti di impianti in altra località;
- VISTO** il D.R.A. n. 168 del 01.03.200, di conferimento di incarico al Dirigente Responsabile del Servizio II - Risorse Minerarie ed Energetiche;
- VISTA** l'istanza in data 05.11.2002, con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l., con sede in Priolo Gargallo (SR), ex S.S. 114 Km. 146, - Cod. Fisc. 01393430895 - ha chiesto la autorizzazione, alla esecuzione delle opere relative all'adeguamento della propria centrale termoelettrica, mediante l'installazione di una nuova sezione costituita da un turbogas avente potenza nominale di 61 MW e una caldaia a recupero a post-combustione da 27 MW, con contestuale messa in



conservazione di una delle tre caldaie esistenti e la riduzione di potenza termica delle altre due caldaie da 140 MWt a 59MWt;

VISTA la propria nota n. 6641 del 09.12.2002, con la quale sono stati richiesti i pareri di competenza agli Enti interessati;

VISTO in ordine alla suddetta richiesta i pareri favorevoli, alle condizioni ivi riportate che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, espressi da:

- Agenzia delle Dogane Roma – nota n. 2538.03 del 20.10.2003;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Uff. Genio Civile di Palermo – nota n. 3094 del 21.03.2003;

VISTA la propria nota n. 3243 del 04.08.2004 con la quale è stata convocata apposita conferenza dei servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 203/88 per l'iniziativa di che trattasi;

VISTO il resoconto verbale della suddetta conferenza dei servizi tenutasi presso la sede di questo Assessorato Industria in data 08.09.2004, con la quale le Amministrazioni partecipanti hanno espresso parere favorevole alla emissione del provvedimento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte dal Comune di Priolo Gargallo con nota n. 179 del 24.02.2004 e dall'Assessorato Regionale Industria Dip. CO.RE.MI. con nota n. 325 del 16.01.2003, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e fatta salva l'acquisizione del parere dell'Ispettorato Regionale alla Sanità;

VISTI inoltre i sottoelencati pareri, alle condizioni ivi riportate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Ministero dell'Interno Dip.VV.F. Dir. Regionale per la Sicilia – N.O.F. Delibera n. 49 del 17.09.2004;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dir. Gen. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna – nota . DIV: 6 – 2145 del 08.07.2005;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Dip. per la Protezione Ambientale – Dir. per la Valutazione di Impatto Ambientale – Roma – nota n. 10427/VIA/A.O.13.B del 02.10.2002;

VISTA la propria nota n.1422 del 08.03.2006, con la quale è stata richiesta all'Ispettorato Regionale alla Sanità la trasmissione del parere di competenza, con l'avvertenza che qualora fosse trascorso il termine di giorni 10 si sarebbe inteso reso favorevolmente il parere richiesto in ordine all'iniziativa di che trattasi;

CONSIDERATO che il termine sopra assegnato è trascorso e che alla data odierna non è pervenuto alcun avviso di diniego, motivo deve intendersi acquisito favorevolmente il parere dell'Ispettorato Regionale alla Sanità;

VISTO il certificato camerale rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 27.01.2006 prot. CEW/8554/2006/CRM0816 anche ai sensi dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTA l'attestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, effettuata dalla Società in data 15.03.2005 pari ad euro 181,00;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, conformemente ai pareri ed alle condizioni ivi contenute che fanno parte integrante del presente decreto ed alle quali la Società Erg Raffinerie Mediterranee s.r.l. è obbligata ad ottemperare;



DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa indicate, formanti parte integrante del presente decreto, la Società ERG raffinerie Mediterranee s.r.l., come in premessa identificata, è autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 alla emissione degli scarichi in atmosfera derivanti dall'adeguamento della Centrale termoelettrica, che avrà una potenza pari a 99 MW complessivi.
- Art. 2)** Dovranno essere rispettati dalla Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. i limiti massimi delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni di gas di scarico e la periodicità dei controlli degli stessi già imposti dall'Assessorato Industria con i decreti n. 476 del 18.05.1993 e n. 29 del 20.01.1994 che non potranno essere superiori a quelli dalla medesima Società dichiarati e corrispondenti a:
- | | |
|---|---------------------------|
| - Polveri | 77,5 mg/Nm ³ |
| - Ossido di Azoto (NO _x) CTE | 365 mg/Nm ³ |
| - Ossido di Azoto (NO _x) Turbogas | 53,7 mg/Nm ³ |
| - Ossido di Zolfo (SO ₂) CTE | 2738,1 mg/Nm ³ |
- Art. 3)** La realizzazione delle opere relative all'adeguamento dell'impianto dovranno essere definite entro il termine di mesi 24 decorrenti dalla data del presente decreto.
- Art. 4)** La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è obbligata a rispettare quanto di seguito dettato;
- 1) I punti di emissione devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.
 - 2) La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà, almeno quindici giorni di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al reparto Chimico del D.A.P. di Siracusa ed al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo.
 - 3) Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi. I dati relativi alle emissioni verranno comunicati agli Enti suddetti.
 - 4) Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di giorni 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
 - 5) La Ditta dovrà effettuare con periodicità semestrale, a far data dalla notifica del presente decreto, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente- Servizio 3-, alla Provincia Regionale di Siracusa e al Reparto Chimico del D.A.P. di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
 - 6) La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.
 - 7) La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati
 - 8) Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25.01.1999.
 - 9) I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 12.07.1990 allegato n. 4 e dal D.M. 25.08.2000;
 - 10) La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, sugli accorgimenti adottati per

- il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione de sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
- 11) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
 - 12) I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente.
 - 13) I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere acquisiti, elaborati ed archiviati e mantenuti a disposizione degli Organi di Controllo e dell'Assessorato Territorio ed Ambiente secondo le modalità definite dal D.M. 21.12.1995 e ss.mm.ii.
 - 14) Al fine dell'abbattimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, dovrà essere garantita la continua applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

ART. 5) La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta a comunicare all'U.R.I.G. il risultato delle misurazioni indicate nel precedente art. 3).

ART. 6) La Società ERG Raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta altresì all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento, prevista dalle leggi n. 615 del 13.07.1996, n. 650 del 24.12.1979, n. 39 del 18.06.1977 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 203 del 24.05.1988 e del D.M. n. 124 del 25.05.2000, a consentire all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché i relativi controlli, con periodicità trimestrale, aventi inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

ART. 7) La Società ERG raffinerie Mediterranee s.r.l. è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'assessorato Regionale Industria.

ART. 8) Il presente decreto verrà notificato alla Società interessata ed agli Enti intervenuti nel procedimento, nonché agli Enti che dovranno intervenire successivamente ai fini del controllo delle emissioni.

ART. 9) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

ART. 10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente e ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 7 L.R. 10/2000 al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria, rispettivamente entro 60 e 30 giorni dalla data della conoscenza, da chiunque vi abbia interesse.

Il Funzionario direttivo
(Geom. Antonio Turano)

[Signature]

Palermo 07.04.2006

Il Dirigente del Servizio
(D.ssa Francesca Marcenò)

in copia fotostatica dell'originale
in Ufficio, registrato il 27.04.2006

PER COPIA CONFORME... Mod. 71/M, con la tassa pagata
di € 12,13 (Cura d'Ufficio) che si rilascia

a richiesta di ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
SPA



Siracusa, 27.04.2006

Caso Area Servizi
Dir. Generali
[Signature]

